



TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione Fallimenti

Si certifica che nessuna osservazione è stata presentata nei termini avverso il riparto che precede, ad eccezione di quelle depositate da:

- 1) Vaccari Commerciale s.r.l.
- 2) Gharbi Fethi Ben Chedli
- 3) Prof. Ing. Rinaldo Ghigliazza
- 4) Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini – soc. coop. a r.l.

Ferrara, 25 novembre 2013

Il Cancelliere
Milena Cavallari

N. 1/2003 A.S.

CRON C982

IL GIUDICE DELEGATO

Visto il proprio decreto reso il 02.07.2013;

vista la certificazione che precede;

letta la dichiarazione dei Commissari, relativa alle comunicazioni inviate ai creditori;

rilevato che sono pervenute osservazioni da parte di:

- 1) Vaccari Commerciale s.r.l.,
- 2) Gharbi Fethi Ben Chedli,
- 3) Prof. Ing. Rinaldo Ghigliazza,
- 4) Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini – soc. coop. a r.l.;

lette le controdeduzioni dei commissari straordinari della procedura depositate in cancelleria il 18 novembre 2013;

ritenuto che quanto esposto dai commissari nelle predette controdeduzioni sia giuridicamente corretto e condivisibile per le ragioni dagli stessi indicate, ad esclusione della posizione relativa al creditore Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini soc. coop. a r.l., in quanto: a) il termine per proporre osservazioni non può ritenersi perentorio e pertanto non sussiste l'eccezione di decadenza; b) la finalità per la quale è stato disposto l'accantonamento esula dalle previsioni dell'art. 113 della legge fallimentare; c) non sussistono comunque elementi idonei a giustificare l'accantonamento sotto il profilo indicato nelle controdeduzioni dei commissari, sia perché il credito della procedura non è fondato neppure su una sentenza di condanna favorevole, sia perché non risulta addotto alcun elemento a fondamento di un ipotetico, ma non allegato, timore della procedura di non poter ottenere dalla controparte, in caso di esito favorevole del giudizio di appello, il pagamento del proprio credito e tale da giustificare l'accantonamento in questione; ritenuto pertanto che occorra apportare le rettifiche indicate dai commissari nelle proprie controdeduzioni e che debba darsi corso altresì al pagamento dell'intero credito della Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini soc. coop. a r.l., non potendosi disporre l'indicato accantonamento,

P. Q. M.

visti l'art. 67, co. 2, del d.l.vo 8 luglio 1999, n. 270, e l'art. 110, co. 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, approva il terzo piano di riparto parziale relativo alla procedura di amministrazione straordinaria della Cooperativa Costruttori – Coopcostruttori s. c. a r. l. con le modifiche apportate dai commissari e disponendo altresì che sia pagata anche la parte accantonata di credito della Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini soc. coop. a r.l.; rende esecutivo il piano e dispone che i commissari provvedano ad eseguire i pagamenti.

Ferrara, 30 novembre 2013.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luciana Barone

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Stefano Giusberti

